

Penale Sent. Sez. 5 Num. 34508 Anno 2020

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

Data Udiienza: 22/10/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PAUSELLI Francesco, nato il 25/08/1967 a Umbertide

avverso la sentenza del 30/04/2019 della Corte di Appello di Perugia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;

udito il difensore, Avv. Vittorio Betti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 30.04.2019 la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Perugia del 10.05.2017, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di Pauselli Francesco in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale (capi C e D), per avere, in qualità di amministratore unico fino al 26.11.2009 della CO.GE.INT. Costruzioni Generali Internazionali s.p.a., fallita il 21.4.2010, distratto la cassa contante, pari ad € 141.536,00 ed eseguito

pagamenti preferenziali pari a 710 mila euro in favore della società controllante SEAS s.p.a.; in parziale riforma ha ridotto le pene accessorie fallimentari.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Pauselli Francesco, Avv. Giancarlo Viti, deducendo quattro motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo C.

Pur essendo pacifico che Pauselli è cessato dalla carica di amministratore il 26.11.2009, e che a lui è succeduto Francesco Annibaldi, nondimeno è stata a lui ascritta anche la distrazione della cassa, che pure competeva al nuovo amministratore e risultava movimentata durante il suo periodo di amministrazione. Né, in senso contrario, poteva essere valorizzata la circostanza che la consegna della contabilità al curatore fu eseguita dal Pauselli, o che uno dei movimenti venne eseguito con lo stesso programma contabile.

2.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al ruolo di amministratore di fatto che la sentenza sembra avere attribuito al Pauselli, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e in assenza di elementi di un esercizio dei poteri di amministrazione.

2.3. Con un terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta preferenziale.

La somma di 710 mila euro era un rimborso della controllata COGEINT alla controllante SEAS in un contesto caratterizzato da reciproche e reiterate operazioni, come accertato anche dalla sentenza del GUP di non luogo a procedere nei confronti degli amministratori della SEAS. Non sussisterebbe, dunque, il dolo specifico della volontà di favorire il preferito, in quanto la riconsegna era finalizzata ad alimentare quel circuito che garantiva il finanziamento e la stessa esistenza della COGEINT.

2.4. Con un quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219 l.f. .

La sentenza avrebbe valorizzato il solo dato numerico di 710 mila euro, senza considerare che la somma è stata destinata comunque ad un creditore, e senza valutare la diminuzione globale arrecata alla somma destinata al riparto dei creditori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso, che meritano una valutazione congiunta per la sovrapposibilità delle questioni, sono inammissibili.

Il ricorrente lamenta infatti che la bancarotta fraudolenta per la distrazione della cassa sia stata ascritta anche alla sua condotta, nonostante avesse dismesso la carica di amministratore il 3 novembre 2009, e non fosse stato contestato il ruolo di amministratore di fatto.

Le doglianze, oltre a proporre una non consentita rilettura degli elementi di fatto, sono manifestamente infondate.

Dalla ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito, è emerso che: la COGEINT è stata amministrata da Pauselli Francesco fino al 3 novembre 2009; la cassa, che, alla fine del 2009, presentava un valore di € 141.536,00, risultava sparita in sede di verifiche del curatore; Annibaldi Francesco era stato nominato amministratore unico, succedendo al Pauselli, fino alla data del fallimento, intervenuto il 21 aprile 2010.

La carica rivestita da Annibaldi, tuttavia, era meramente fittizia, in quanto relativa ad una società ormai inattiva e priva di ricchezza patrimoniale; il ruolo meramente apparente dell'Annibaldi veniva confermato dalla circostanza che era stato il Pauselli a consegnare al curatore i libri e le scritture contabili.

Ciò posto, le sentenze di merito hanno espressamente affermato che Pauselli, in seguito alla dimissione della carica formale di amministratore della fallita, ha continuato ad esercitare di fatto i poteri di amministrazione, essendo il ruolo di Annibaldi meramente fittizio e apparente; oltre agli elementi già richiamati, logici (la successione nella carica avvenne quando ormai la società era inattiva) e rappresentativi (le scritture contabili erano rimaste nella disponibilità del Pauselli, che le consegnò al curatore), la Corte territoriale ha altresì evidenziato che anche il versamento eseguito il 23.12.2009 risultava effettuato con lo stesso programma contabile adoperato dal precedente amministratore di diritto, Pauselli, e che Annibaldi, pur regolarmente convocato, non si era presentato al curatore, e non aveva depositato la documentazione contabile (consegnata, invece, dal Pauselli).

Tanto premesso, va dunque innanzitutto evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria relativa al ruolo di amministratore di fatto ed alla condotta distrattiva, in quanto sollecitano, *ictu oculi*, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e

della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una *decisione erronea*, in quanto fondata su una *valutazione* asseritamente sbagliata.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non già il rapporto tra *prova* e *decisione*; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della *valutazione probatoria* sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della *motivazione*, non già della *decisione*, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (*ex multis*, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), va al contrario ribadito che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla qualificazione giuridica.

La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che il ruolo di Pauselli Francesco quale amministratore di fatto della società fallita, pur dopo la dismissione della carica formale di amministratore di diritto, è stato desunto da elementi logici (la successione nella carica avvenne quando ormai la società era inattiva) e rappresentativi (le scritture contabili erano rimaste nella disponibilità del Pauselli, che le consegnò al curatore, ed anche il versamento eseguito il 23.12.2009 risultava effettuato con lo stesso programma contabile adoperato dal precedente amministratore di diritto).

Va pertanto ribadito che, essendo sostenuta da congrua e logica motivazione, è insindacabile in sede di legittimità la valutazione di fatto formulata dalla sentenza impugnata in merito al ruolo di amministratore di fatto assunto dall'odierno ricorrente dopo la cessazione del ruolo di amministratore di diritto, e, di conseguenza, la sua responsabilità per la distrazione della cassa, nella consistenza accertata in relazione al periodo successivo alla dimissione della carica formale.

Quanto alla doglianza con cui si lamenta l'omessa contestazione del ruolo di amministratore di fatto, va rammentato che non integra violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale un soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779).

2. Il terzo ed il quarto motivo, che concernono il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, sono inammissibili.

2.1. Con il terzo motivo si sostiene l'insussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, in quanto l'intenzione del Pauselli sarebbe stata quella di alimentare il circuito di finanziamento con la controllante SEAS, per consentire la prosecuzione dell'attività sociale.

Oltre a proporre una non consentita rilettura degli elementi di fatto, la deduzione è manifestamente infondata.

È pacifico, infatti, che, in tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale, e che tale finalità non è ravvisabile soltanto allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/201, M, Rv. 274188; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262904).

Nel caso in esame, tuttavia, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, non ricorreva alcuna possibilità o proposito di evitare il fallimento mediante il pagamento preferenziale alla società controllante; la prospettiva di cessazione di ogni attività da parte della COGEINT era, infatti, già stata formalizzata all'assemblea del 30.5.2009, allorquando era stato deliberato il conferimento di

un mandato all'amministratore unico per la messa in liquidazione o il ripianamento delle perdite (che ammontavano ad oltre un milione e mezzo di euro già nel 2008); nondimeno, nel mese di ottobre del 2009, veniva disposto il pagamento della cospicua somma di 710 mila euro in favore della SEAS, nonostante il conclamato stato di dissesto finanziario della società e la prospettiva di una imminente liquidazione; il pagamento, dunque, non era riconducibile ad una condotta economica ordinaria, inserita nell'ambito di rapporti continui con la società controllante, ma, in assenza di qualsivoglia concreta prospettiva di vantaggio 'compensativo' per la COGEINT, era finalizzato alla sottrazione di una cospicua somma alla *par condicio creditorum* (Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol, Rv. 260221: "*Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori*").

2.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto il pagamento preferenziale di € 710.000,00 è stato ritenuto aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, essendo pari, all'incirca, alla metà del debito che la società aveva alla fine del 2008; oltre alla significatività dell'importo in assoluto, la Corte territoriale ha altresì evidenziato la dimensione proporzionale rispetto al debito complessivo della società.

Ciò posto, la motivazione appare immune da censure, avendo correttamente apprezzato la gravità del danno derivante dalla violazione della *par condicio creditorum* valorizzando non soltanto il (già di per sé significativo) valore assoluto del pagamento, ma altresì quello relativo, proporzionale, rispetto al complesso dell'esposizione debitoria della società fallita; a nulla rilevando che il pagamento fosse destinato al pagamento di un debitore che si sarebbe comunque insinuato al passivo, trattandosi di un elemento che caratterizza la bancarotta preferenziale, distinguendola da quella, più grave, distrattiva.

3. Al riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, l.f. consegue peraltro che non risulta decorso il termine massimo di prescrizione, né con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale - coincidendo il termine con il 2.10.2022 -, né con riferimento al reato di

bancarotta fraudolenta preferenziale – il cui termine sarebbe coinciso con il 6.9.2019 -; al riguardo, va rammentato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266, a proposito della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della pretestuosità del ricorso, si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22/10/2020